



Roma, 22 e 23 gennaio 2008

***Legge finanziaria 2008:
le principali novità in materia di
IVA***

Ufficio Studi - Sezione Analisi giuridiche

Legge finanziaria per il 2008



Le principali novità riguardano:

- I. Aliquote
- II. Detraibilità dell'imposta
- III. Reverse charge
- IV. Iva di gruppo
- V. Regime di esenzione
- VI. Responsabilità solidale
- VII. Rimborsi
- VIII. IVA sulle telecomunicazioni

I. Aliquote

(Articolo 1, commi 79, 261 lettera f) e g), 263 e 252)

Il regime agevolato IVA previsto per gli spettacoli di burattini e marionette viene esteso ai corsi mascherati in costume.

Cancellata l'IVA ridotta al 10% per la cessione di cavalli, asini, muli e bardotti vivi non destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari.

Corretto l'elenco dei beni ex di lusso.

Ripristinata l'aliquota ordinaria del 20% per i premi delle corse di cavalli.

II. Detraibilità dell'imposta

(Articolo 1, commi 77 e 78)

Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare il regime ordinario d'imposta limitatamente alle prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili. In tali casi, le suddette agenzie possono detrarre l'imposta dovuta o versata ai loro fornitori se trattasi di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.

Qualora applichino sia il regime ordinario sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

L'efficacia della disposizione è subordinata alla concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari.

II. Detraibilità dell'imposta

(Articolo 1, comma 261, lettera e)

L'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aerei, navi ed ex beni di lusso (nonché dei relativi componenti e ricambi) è ammessa in detrazione solo se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni.

Stabilita la detraibilità al 40% per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore ad uso promiscuo. La disposizione non si applica quando i suddetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.

L'IVA sull'acquisto di carburanti, lubrificanti e relativa alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, è detraibile nella stessa misura in cui risulta detraibile l'acquisto del mezzo di trasporto.

III. Reverse charge

(Articolo 1, comma 155)

Riformulata la disciplina del regime IVA con riguardo alle sanzioni e all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile:

- è punito con la sanzione amministrativa fra il 100 e il 200% dell'imposta non pagata, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi, connessa all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile;

III. Reverse charge

(Articolo 1, comma 155)

- la medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento;
- qualora l'imposta sia stata assolta irregolarmente è prevista una sanzione amministrativa pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro e, comunque, non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della disposizione;
- al pagamento delle sanzioni e dell'imposta sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

III. Reverse charge

(Articolo 1, commi 156, 157, 162 e 163)

Il meccanismo dell'inversione contabile IVA viene esteso alle cessioni di fabbricati strumentali.

La disposizione si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008, fermo il regime riguardante la cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Dal 1° febbraio 2008, l'inversione contabile per il pagamento IVA non si applica ai servizi resi nei confronti di un contraente generale cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

IV. IVA di gruppo

(Articolo 1, commi 63 e 64)

Non è più possibile utilizzare nella liquidazione dell'IVA di gruppo le eccedenze detraibili generate da imprese in periodi precedenti alla loro partecipazione al gruppo.

Per effetto della nuova disposizione, l'eccedenza di credito di una società esistente all'atto di ingresso in una liquidazione di gruppo, restando nella disponibilità della società stessa, potrà essere richiesta a rimborso (ricorrendone i presupposti) oppure utilizzata dalla medesima negli anni successivi soltanto al di fuori della liquidazione di gruppo, secondo le regole ordinarie (v. risoluzione DPF del 14 febbraio 2008, n.4).

IV. IVA di gruppo

(Articolo 1, commi 63 e 64)

In definitiva, nei calcoli compensativi del gruppo confluiranno solo le eccedenze di credito che si formano negli anni per i quali trova applicazione - in capo allo stesso ente o società controllante - la liquidazione di gruppo.

Detto ente o società non potrà considerare, con riferimento ai calcoli compensativi di un dato anno:

- le eccedenze detraibili di società partecipanti alla liquidazione di gruppo (incluso l'ente o società controllante), derivanti da dichiarazioni relative ad anni anteriori a quello a partire dal quale partecipano alla liquidazione del gruppo gestita dallo stesso ente o società controllante;
- l'eccedenza detraibile di gruppo risultante dalla liquidazione di gruppo gestita nell'anno precedente da un altro ente o società controllante.

La disposizione si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.

V. Regime di esenzione

(Articolo 1, commi 261, lettera b) e 262)

A partire dal 1° luglio 2008, sono esenti da IVA le prestazioni di servizi a favore dei consorziati effettuate da consorzi costituiti da soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione non è stata superiore al 10% e se i corrispettivi dovuti dai consorziati non superano i costi imputabili alle prestazioni stesse.

A partire dal 1° luglio 2008, è eliminata l'esenzione IVA sulle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono in misura preponderante operazioni esenti.

VI. Responsabilità solidale

(Articolo 1, commi 164 e 165)

Nelle operazioni di cessioni di immobili, il cessionario è responsabile in solido per il pagamento dell'IVA, nonché della relativa sanzione, sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell'atto di cessione.

Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto di regolarizzazione.

VII. Rimborsi IVA

(Articolo 1, commi 215 e 216)

Le istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti IVA infrannuali devono essere presentate in via telematica.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono definite le modalità applicative e il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte si intendono obbligatorie.

VII. Rimborsi IVA

(Articolo 1, commi 124)

Anche i Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB possono concedere garanzie nei confronti dello Stato per i debiti delle Pmi, nel caso della richiesta di rimborso IVA accelerato.

VII. Rimborsi IVA

(Articolo 1, comma 95)

Viene ridotto di due miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 lo stanziamento per i rimborsi dell'IVA auto a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE del 14 settembre 2006.

I risparmi in termini di minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento al predetto stanziamento sono iscritti (per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

VIII. IVA sulle telecomunicazione

(Articolo 1 comma 158)

Modificata la base imponibile dell'IVA sui servizi di telecomunicazione e di telematica.

Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta.

VIII. IVA sulle telecomunicazione

(Articolo 1 comma 159)

Il venditore che non indica la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con sanzione amministrativa pari al 20% del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente (sanzione aumentata al 40% nel caso di indicazioni non veritiere).

L'acquirente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, abbia acquistato mezzi tecnici per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo di indicazioni o con indicazioni non veritiere è punito con una sanzione amministrativa del 20% del corrispettivo dell'acquisto non documentato se non provvede entro 15 giorni successivi all'acquisto a presentare un documento sui dati relativi all'operazione irregolare.